




COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



DOTT. GEOL.
EMANUELA LOSA



STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

Norme e Prescrizioni geologiche

luglio 2013

1 di 35

Redatto da:

Dott. Geol. Emanuela Losa



Studio Losa: via Falcone e Borsellino, 5 - 20010 Arluno (MI) Tel/fax 02 365 470 28 - cell.348 850 72 87

e-mail: studiolosa@gmail.com - www.geologia-ambiente.eu - P.IVA 03498360969 / C.F.
LSOMNL74T60H264P

N. copie consegnate e modalità di consegna			Data Documento:
2 a mano			31/07/2013
Redatto da:	Approvato da	Disegni di:	Codice Documento:
Emanuela Losa	Emanuela Losa	Emanuela Losa	213 PGT elaborato 2
N° Revisione	Data Revisione	N° CD-ROM:	Codice Commessa:
/aggiornamento:	/aggiornamento:	3	213
Note:			



Comune di Pogliano Milanese

Provincia di Milano

NORME E PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

RICHIAMO ALLA NORMATIVA SISMICA

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Sommario

SOMMARIO	4
ART. 1. CONTENUTO ED UTILIZZO DELLE NORME E PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	6
ART. 2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI DI FATTIBILITÀ	6
ART. 3. ZONA 3.1 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 3)	8
ART. 4. ZONA 3.2 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 3)	9
ART. 5. ZONA 3.3 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 3)	11
ART. 6. ZONA 3.4 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 3)	14
ART. 7. ZONA 3.5 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 3)	14
ART. 8. ZONA 4.1 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 4)	14
ART. 9. ZONA 4.2 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 4)	16
ART. 10. ZONA 4.3 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 4)	17
ART. 11. ZONA 4.4 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 4)	17
ART. 12. ZONA 4.5 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 4)	18
ART. 13. ZONA 4.6 (CLASSE DI FATTIBILITÀ 4)	18
ART. 14. RICHIAMO ALLA NORMATIVA PER LA VERIFICA DEL RISCHIO SISMICO	19
ART. 15. RICHIAMO ALLA NORMATIVA DERIVANTE DALLA CARTA DEI VINCOLI	20
ART. 16. RICHIAMO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA	21
16.1 FASCE DI RISPETTO.....	21
16.1.1 <i>Significato delle fasce di rispetto</i>	21
16.1.2 <i>Metodologia di individuazione delle fasce di rispetto</i>	22
16.1.3 <i>Ampiezza delle fasce di rispetto</i>	22
16.1.4 <i>Fiume Olona</i>	23
16.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITÀ VIETATE, TOMBINATURE E NUOVE OPERE	23
16.2.1 <i>Attività con semplice nulla osta</i> :	23
16.2.2 <i>Attività soggette a specifico permesso o autorizzazione previste negli art. 97-98 del RD 523/0423</i>	
16.2.3 <i>Interventi edificatori</i> :	26
16.2.4 <i>Attività vietate</i>	27
16.2.5 <i>Tombinatura</i>	29
16.2.6 <i>Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere</i>	30
16.3 SCARICHI IDRICI	31

16.4 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	31
16.5 PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	31
16.6 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	32
16.7 PROCEDURE AUTORIZZATIVE ED ADEMPIMENTI	32
16.7.1 <i>Domanda di autorizzazione</i>	32
16.7.2 <i>Documentazione tecnica richiesta</i>	32
16.7.3 <i>Iter autorizzativo</i>	33
16.7.4 <i>Autorizzazione e convenzione</i>	34
16.7.5 <i>Pronto intervento</i>	34
16.8 REGIME TARIFFARIO E SANZIONATORIO	34
16.8.1 <i>Riscossione dei canoni</i>	34
16.8.2 <i>Revoca autorizzazione</i>	35
16.9 RIEPILOGO DELLE COMPETENZE	35
ART. 17. ULTIME PRESCRIZIONI	35

TAVOLE

Tav. 7.0 – Carta di fattibilità (base topografica di strumento urbanistico)	- scala 1:2.000
Tav. 7.2 – Carta di fattibilità (base topografica di strumento urbanistico)	- scala 1:2.000
Tav. 7.3 – Carta di fattibilità (base topografica di strumento urbanistico)	- scala 1:2.000
Tav. 8 - Carta di fattibilità (base topografica CTR)	- scala 1:10.000

Art. 1. Contenuto ed utilizzo delle norme e prescrizioni geologiche

Il presente elaborato contiene:

- la normativa d'uso della Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano (Art. 2 - Art. 8) e la relativa cartografia di riferimento (tavole 7.1, 7.2 e 7.3);
- il richiamo alla normativa per la verifica del rischio sismico (Art. 14);
- il richiamo alla normativa derivante dalla Carta dei Vincoli (Art. 15);
- regolamento di Polizia Idraulica (o□)

La verifica di fattibilità degli interventi deve essere sempre effettuata attraverso la consultazione di tutti e quattro i suddetti articolati normativi e delle relative cartografie di riferimento.

Art. 2. Suddivisione del territorio comunale in Classi di Fattibilità

Nelle Tavola 7.1, 7.2 e 7.3 sono state identificate le seguenti di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano, così articolate:

Azzonamento in "Carta di Fattibilità" (tav. 7.1 – 7.3)	Descrizione sintetica	Classe di Fattibilità
Zona 3.1	- Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa	3
Zona 3.2	- Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2	3
Zona 3.3	- Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico $>$ di 0,5 m)	3
Zona 3.4	- Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Aree di possibile ristagno, torbose e paludose.	3
Zona 3.5	- Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Aree in corso di caratterizzazione e/o di bonifica ex D.Lgs 152/06	3
Zona 4.1	- Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Fascia A di PAI	4

Zona 4.2	<ul style="list-style-type: none"> - Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H4 	4
Zona 4.3	<ul style="list-style-type: none"> - Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H4 - Orli di terrazzo 	4
Zona 4.4	<ul style="list-style-type: none"> - Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2 - Orli di terrazzo 	4
Zona 4.5	<ul style="list-style-type: none"> - Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Aree con emergenze idriche (aree precedentemente scavate) - Area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2 	4
Zona 4.6	<ul style="list-style-type: none"> - Area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero - Aree con presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa - Aree con emergenze idriche (aree precedentemente scavate) - Area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2 - Orli di terrazzo 	4

Art. 3. Zona 3.1 (classe di fattibilità 3)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa.

Tali limitazioni possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

Tenuto conto che il grado di vulnerabilità delle riserve idropotabili sotterranee è pressoché omogeneo in tutto il territorio comunale, non si danno indicazioni specifiche per queste aree, se non quelle relative al principio generale di salvaguardia e tutela che impone una particolare attenzione per quelle trasformazioni che possano costituire fattori di pericolo per la falda.

In fase progettuale dovranno tuttavia essere effettuati degli approfondimenti di indagine ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui alla normativa nazionale.

In particolare, dovranno essere prodotti in sede di presentazione degli elaborati progettuali per l'ottenimento del **titolo abilitativo di competenza comunale**:

- a) gli elaborati di **progettazione geotecnica**, completi di **relazione geologica** che illustri i risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica e di **relazione geotecnica** che illustri le analisi di progetto, le scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e le previste modalità esecutive, per tutti gli interventi che implicano:
 - opere di fondazione;
 - opere di sostegno;
 - opere in sottterraneo;
 - opere e manufatti di materiali sciolti naturali;
 - fronti di scavo;
 - miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;
 - consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti;
 - la valutazione della sicurezza dei pendii
 - fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree.

La documentazione geologica e geotecnica deve rispondere alle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e circolari applicative.

- b) gli elaborati di **progettazione per azioni sismiche** per le nuove opere soggette anche all'azione sismica.
- c) per le aree produttive dismesse, deve essere prodotta come parte integrante del progetto una apposita relazione tecnica riportante gli esiti di un'indagine ambientale preliminare secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale". Tale indagine deve essere finalizzata alla verifica di compatibilità dello stato qualitativo delle matrici ambientali comprese entro le aree produttive dismesse (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico vigente.

La **relazione geologica** e la **relazione geotecnica** e gli elaborati di **progettazione per azioni sismiche** dovranno essere redatti da professionisti abilitati e commisurati al livello di approfondimento progettuale previsto per l'ottenimento del titolo abilitativo di competenza comunale (ad esempio studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo o esecutivo).

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38).

Per tutti i corsi d'acqua presenti all'interno degli ambiti di trasformazione è vietata la copertura e la tombinatura ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs 152/06 e del art. 46 comma. g del PTCP del 2003 a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e le norme descritte nel paragrafo 16.2.5 del presente documento.

Art. 4. Zona 3.2 (classe di fattibilità 3)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- consistenti limitazioni alle trasformazioni del territorio dovute al fatto che si tratta di aree verificate come allagabili nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – **Aree ricadenti nella Fascia C di PAI delimitati dal limite di progetto tra la fascia B e C - zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2.**

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 con le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

- sono consentiti senza prescrizioni gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31 lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazioni d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- Sono consentiti interventi diversi da quelli di cui al comma precedente alle seguenti condizioni:
 - nel caso in cui la realizzazione delle superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali e degli impianti tecnologici sia prevista a quote uguali od inferiori rispetto alla quota locale di allagamento, le stesse superfici devono essere comprese in un perimetro di salvaguardi idraulica, costituito da dispositivi permanenti o mobili di sbarramento idraulico senza soluzione di continuità fino alla quota locale di allagamento;
 - i piani seminterrati ed interrati di nuova realizzazione o derivanti da modifiche parziali o complete di piani interrati o seminterrati esistenti, devono essere compresi in un perimetro di salvaguardia idraulica, costituito da dispositivi permanenti o mobili di sbarramento idraulico senza soluzione di continuità fino alla quota locale di allagamento.

- progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
 - progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;
 - favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo
 - progettare opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
 - preferire la realizzazioni di fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.
 - utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche
 - utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua
- il soggetto interessato deve rinunciare al risarcimento in caso di danni derivanti direttamente dall'allagamento per esondazione del fiume Olona all'organismo edilizio oggetto della pratica edilizia ed a beni ed impianti in esso contenuti. La rinuncia deve essere registrata prima del provvedimento autorizzativo o concessorio in materia edilizia o urbanistica degli interventi per i quali è prescritta.
- Gli elaborati progettuali delle pratiche edilizie dovranno essere integrati dalla seguente documentazione:
- localizzazione grafica dell'intervento edilizio, utilizzando come cartografia di riferimento la carta del rischio idraulico (Tavola 3)
 - documento in cui sia specificato:
 - la quota 0,00 (zero) di progetto, espressa in metri sul livello del mare,
 - la quota locale di allagamento, espressa in metri sul livello del mare, desunta dalla tavola 3 (carta del rischio idraulico).
 - la rappresentazione grafica della quota di allagamento mediante un linea continua da indicare su prospetti e/o sezioni rappresentative del progetto (figura 1)
 - la rappresentazione grafica del perimetro di salvaguardia idraulica da indicare su piante rappresentative del progetto.
 - prescrizioni progettuali ed esecutive per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture, la stabilità del complesso opera/terreno e l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione, secondo lo schema tipo riportato di seguito, da assumere come standard minimo di lavoro:
 - a) definizione delle interferenze tra gli interventi progettati e i dissesti esistenti
 - b) definizione delle prescrizioni tecniche funzionali e strutturali (misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture)
 - destinazione d'uso
 - aperture degli edifici
 - viabilità interna, parcheggi, aree di manovra e recinzioni
 - realizzazione di strutture trasversali alla corrente principale
 - impiantistica
 - caratteristica dei materiali

- c) misure per garantire la stabilità del complesso opera/terreno
 - Fondazioni
 - Strutture fuori terra
- d) misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione.
- e) asseverazione di compatibilità idraulica degli interventi di progetto

Art. 5. Zona 3.3 (classe di fattibilità 3)

In queste aree sono state riscontrate:


- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- consistenti limitazioni alle trasformazioni del territorio dovute al fatto che si tratta di aree verificate come allagabili nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – **Aree ricadenti nella Fascia C di PAI delimitati dal limite di progetto tra la fascia B e C - zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico > di 0,5 m).**

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 con le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

- sono consentiti senza prescrizioni gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31 lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazioni d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- sono consentiti interventi diversi da quelli di cui al comma precedente alle seguenti condizioni:
 - le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali e degli impianti tecnologici devono essere realizzate a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento;
 - realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
 - progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
 - progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;
 - favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo
 - i piani seminterrati ed interrati di nuova realizzazione o derivanti da modifiche parziali o complete di piani interrati o seminterrati esistenti, devono essere:
 - volti unicamente alla realizzazione di spazi di servizio, con esclusione di locali con permanenza fissa di persone (bagni, locali di cottura);

- compresi in un perimetro di salvaguardia idraulica che costituisca elemento strutturale e permanente di sbarramento idraulico senza soluzione di continuità fino alla quota locale di allagamento;
- progettare opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
- preferire la realizzazioni di fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.
- utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche
- utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua
- il soggetto interessato deve rinunciare al risarcimento in caso di danni derivanti direttamente dall'allagamento per esondazione del fiume Olona all'organismo edilizio oggetto della pratica edilizia ed a beni ed impianti in esso contenuti. La rinuncia deve essere registrata prima del provvedimento autorizzativo o concessorio in materia edilizia o urbanistica degli interventi per i quali è prescritta.
- Gli elaborati progettuali delle pratiche edilizie dovranno essere integrati dalla seguente documentazione:
 - localizzazione grafica dell'intervento edilizio, utilizzando come cartografia di riferimento la carta del rischio idraulico (Tavola 3)
 - documento in cui sia specificato:
 - la quota 0,00 (zero) di progetto, espressa in metri sul livello del mare,
 - la quota locale di allagamento, espressa in metri sul livello del mare, desunta dalla tavola 3 (carta del rischio idraulico).
 - la rappresentazione grafica della quota di allagamento mediante un linea continua da indicare su prospetti e/o sezioni rappresentative del progetto (figura 1)
 - la rappresentazione grafica del perimetro di salvaguardia idraulica da indicare su piante rappresentative del progetto.
 - prescrizioni progettuali ed esecutive per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture, la stabilità del complesso opera/terreno e l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione, secondo lo schema tipo riportato di seguito, da assumere come standard minimo di lavoro:
 - a) definizione delle interferenze tra gli interventi progettati e i dissesti esistenti
 - b) definizione delle prescrizioni tecniche funzionali e strutturali (misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture)
 - destinazione d'uso
 - aperture degli edifici
 - viabilità interna, parcheggi, aree di manovra e recinzioni
 - realizzazione di strutture trasversali alla corrente principale
 - impiantistica
 - caratteristica dei materiali
 - c) misure per garantire la stabilità del complesso opera/terreno
 - Fondazioni
 - Strutture fuori terra
 - d) misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione.
 - e) asseverazione di compatibilità idraulica degli interventi di progetto

Figura 1 – esempio di indicazione del valore altimetrico in metri s.l.m. della quota 0,00 di progetto e della quota locale di allagamento, negli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia.



La cartografia e le relative prescrizioni geologiche per le N.T.A relative al rischio idraulico di allagamento. sono relative ad una situazione di rischio attuale, e dovranno essere applicate fino alla avvenuta realizzazione delle opere di contenimento o di regimazione idraulica di progetto del PAI.

Alla delibera di collaudo di tali opere, potrà essere prodotta una normativa adeguata al residuo grado di rischio idraulico.

Art. 6. Zona 3.4 (classe di fattibilità 3)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- modeste limitazione alle trasformazioni del territorio, legate alla presenza di **aree di possibile ristagno, torbose e paludose.**

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 con le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

Tali aree ricadono nell'ambito di un sito di interesse comunitario - SIC OASI DI VANZAGO - IT2050006 (Direttiva 92/43/CEE "Habitat") e nell'ambito RISERVA REGIONALE (D.Lgs. 42/04 art. 142, comma 1, lettera f; già L. 431/85), quindi sono vigenti le prescrizioni definiti dei suddetti ambiti.

Art. 7. Zona 3.5 (classe di fattibilità 3)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- consistenti limitazioni alle trasformazioni del territorio dovute al fatto che si tratta di **aree in cui è in corso un piano di caratterizzazione e/o di bonifica** ex D.Lgs 152/06.

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 con le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

Dovranno essere adottate le procedure contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

In seguito alla verifica delle prescrizioni definite nel progetto di bonifica, è stato appurato che non vi sono prescrizioni urbanistiche sull'area in quanto il fattore inquinante non ha ripercussioni sul suolo, ma solo sulla falda.

Art. 8. Zona 4.1 (classe di fattibilità 4)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;

- consistenti limitazioni alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, in quanto sono aree che ricadono all'interno della **fascia A di PAI**.

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3, mentre gli interventi edificatori ammissibili sono quelli previsti dalla normativa vigente del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI):

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 9. Zona 4.2 (classe di fattibilità 4)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H4.

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3, con le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

- deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idraulica per la messa in sicurezza dei siti.
- per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

- il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idraulica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile.
- eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Art. 10. Zona 4.3 (classe di fattibilità 4)

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H4;
- orli di terrazzo.

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 e Art. 9 con le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

- non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa.

Art. 11. Zona 4.4 (classe di fattibilità 4)

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2;
- orli di terrazzo.

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 e Art. 4 con le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

- non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa.

Art. 12. Zona 4.5 (classe di fattibilità 4)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- consistenti limitazioni alle trasformazioni del territorio dovute al fatto che si tratta di **aree con emergenze idriche** dovute ad un vecchio ambito di cava nel quale l'escavazione si è spinta oltre la locale falda freatica, creando laghetti generati dalla falda stessa (cave di Nerviano)
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2;

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 e Art. 4 in particolare in tali aree si dovrà prestare massima attenzione e vigilanza al fine di tutelare le acque di falda. Per tale motivo vigono le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

- sono vietati interventi non programmati e autorizzati che possano in qualche modo turbare la composizione chimica delle acque;
- è vietata la navigazione delle acque con natanti a motore;
- qualora si intendesse realizzare un CPP (Centri Privati di Pesca), si dovrà ottemperare a quanto stabilito dalla L.r. 12/2001 e dal regolamento attuativo R.R. N. 9/2003.

Art. 13. Zona 4.6 (classe di fattibilità 4)

In queste aree sono state riscontrate:

- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate all'elevato rischio di contaminazione delle riserve idropotabili sotterranee prive di protezione idrogeologica;
- modeste limitazioni alle trasformazioni del territorio, legate alla possibile presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa densità relativa;
- consistenti limitazioni alle trasformazioni del territorio dovute al fatto che si tratta di **aree con emergenze idriche** dovute ad un vecchio ambito di cava nel quale l'escavazione si è spinta oltre la locale falda freatica, creando laghetti generati dalla falda stessa (cave di Nerviano)
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico – zonazione di pericolosità H3 (con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e H1/H2;
- orli di terrazzo

Pertanto, in queste aree sono vigenti le disposizioni di cui all'Art. 3 e Art. 4 in particolare in tali aree si dovrà prestare massima attenzione e vigilanza al fine di tutelare le acque di falda. Per tale motivo vigono le seguenti indicazioni e prescrizioni aggiuntive:

- sono vietati interventi non programmati e autorizzati che possano in qualche modo turbare la composizione chimica delle acque;
- è vietata la navigazione delle acque con natanti a motore;

- qualora si intendesse realizzare un CPP (Centri Privati di Pesca), si dovrà ottemperare a quanto stabilito dalla L.r. 12/2001 e dal regolamento attuativo R.R. N. 9/2003.
- non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa.

Art. 14. Richiamo alla normativa per la verifica del rischio sismico

Per le aree soggette ad amplificazione sismica indicate in tavola 4 come zone Z3a e Z4a, nelle aree cui è in previsione la realizzazione di edifici strategici e rilevanti (D.d.u.o. 19904/03) con facoltà dei comuni di estendere tale approfondimento anche ad altre aree e categorie di edifici, dovrà essere eseguita la verifica di 2° livello.

Nel caso, a seguito di verifica di 2° livello, risulti un valore F_a di sito < del valore F_a di soglia comunale, devono essere associate alle prescrizioni derivanti dalla classe di fattibilità delle azioni di piano assegnata e in fase di progettazione edilizia, si dovranno effettuare analisi più approfondite (3° livello - definiti nel D.M. 14/01/2008) o si dovrà utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore: ossia la categoria.

Si ricorda comunque che nella zona sismica 4 ai fini della valutazione dell'azione sismica il DM 14/1/2008 al punto 2.7 prevede che per le costruzioni di tipo 1 e 2 e di classe d'uso I e II, le verifiche di sicurezza possono essere condotte anche alle tensioni ammissibili (D.M. 11.03.88 e D.M. 16.01.96).

Specificatamente il d.d.u.o. n. 19904/03 definisce come strategici e rilevanti le seguenti tipologie di edifici:

a) Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

- *Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale, provinciale e comunale, e di Comunità Montane.*
- *Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ec.).*
- *Centri funzionali di protezione civile.*
- *Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.*
- *Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti d'emergenza, urgenza e accettazione.*
- *Sedi aziende Unità Sanitarie Locali.*
- *Centrali operative 118.*

b) Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

- *Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori.*
- *Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere.*
- *Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003.*
- *Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.).*
- *Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio suscettibili di grande affollamento.*

Art. 15. Richiamo alla normativa derivante dalla carta dei vincoli

Nella Tavola 3.0 (Carta dei Vincoli) sono contenute le principali limitazioni d'uso del territorio derivanti dalle normative nazionali e regionali di contenuto prettamente idrogeologico insistenti sul territorio Comunale di Pogliano Milanese, e dalle normative di tutela e salvaguardia del vigente PTCP di Milano.

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (ex L. 183/89)

- area soggetta alla normativa di PAI relativa alla fascia "A":
 - in queste aree sono vigenti le prescrizioni relative all'Art. 8 delle presenti norme
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico - Aree ricadenti nella Fascia C di PAI delimitati dal limite di progetto tra la fascia B e C (zonazione di pericolosità h4)
 - in queste aree sono vigenti le prescrizioni relative all'Art. 8 delle presenti norme
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico - Aree ricadenti nella Fascia C di PAI delimitati dal limite di progetto tra la fascia B e C (zonazione di pericolosità H1/H2)
 - in queste aree sono vigenti le prescrizioni relative all'Art. 4 delle presenti norme
- area verificata come allagabile nella valutazione approfondita della condizione di rischio idraulico - Aree ricadenti nella Fascia C di PAI delimitati dal limite di progetto tra la fascia B e C (zonazione di pericolosità H3 - con tirante idraulico \leq di 0,5 m) e (zonazione di pericolosità H3 - con tirante idraulico $>$ di 0,5 m)
 - in queste aree sono vigenti le prescrizioni relative all'Art. 4 delle presenti norme, per i bacini A, C, D, E, G, L, M.
 - in queste aree sono vigenti le prescrizioni relative all'Art. 5 delle presenti norme, per i bacini F,N,Q,

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ex art. 5 D.Lgs 258/2000

- fasce di tutela assoluta (raggio 10 m):
 - queste aree devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- fasce di rispetto (raggio 200 m):
 - nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- o) per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Vincoli derivanti da Piani sovraordinati di interesse Provinciale o Regionale

- PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - PARCO BASSO OLONA (ex art. 34, L.R. 86/83):
- SITI DI INTERESSE COMUNITARIO - SIC Oasi di Vanzago - IT2050006 (Direttiva 92/43/CEE "Habitat"):
- ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE - ZPS Oasi di Vanzago (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"):
- RISERVA REGIONALE (D.Lgs. 42/04 art. 142, comma 1, lettera f; già L. 431/85):
- PIANO CAVE della Provincia di Milano (ex D.C.R. 16 maggio 2006, n° VIII/166) – CAVA CESSATA:

Altri vincoli

- AREE IN CORSO DI CARATTERIZZAZIONE E/O DI BONIFICA (ex D.Lgs 152/06):
 - non vi sono prescrizioni urbanistiche sull'area in quanto il fattore inquinante non ha ripercussioni sul suolo, ma solo sulla falda.
- ORLI DI TERRAZZO
 - in queste aree non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa

Art. 16. Richiamo al Regolamento comunale di Polizia Idraulica

Di seguito viene riportata una sintesi del Regolamento comunale di Polizia Idraulica redatto dalle società IANOMI SPA Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A e SINOMI SPA Servizi Idrici Nord Milano S.p.A. (maggio 2007)

16.1 FASCE DI RISPETTO

16.1.1 Significato delle fasce di rispetto

Le fasce di rispetto sono zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

16.1.2 Metodologia di individuazione delle fasce di rispetto

Le fasce di rispetto sono state individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua sono state definite calcolandole dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa.

16.1.3 Ampiezza delle fasce di rispetto

Per i corsi d'acqua principali e per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore di competenza comunale dovrà essere rispettata la distanza di **10m** da entrambe le sponde ai sensi del R.D. 523/1904.

La riduzione delle fasce potrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista idraulico eseguendo uno studio, firmato da tecnico abilitato, che valuti la compatibilità idraulica della sezione d'alveo con una portata con tempo di ritorno di 100 anni e le eventuali aree di esondazione.

Per i corsi d'acqua gestiti dai consorzi di bonifica la fascia di rispetto dei canali consortili non arginati è fissata in **6m** da entrambe le sponde per i Canali Derivatori del Consorzio Est Ticino Villorosi e **5m** da entrambe le sponde per i Canali Diramatori e Colatori del Consorzio Est Ticino Villorosi ai sensi del R.D. n. 368/1904, delle NTC di PAI e della delibera consortile 125/2007.

Per i corsi idrici di competenza dei privati non sono state poste fasce di rispetto, in quanto soggetti esclusivamente al Codice Civile e al RD 1775/33, come modificato dal D.Lgs 12 luglio 1993 n.275.

Tabella 1 - Quadro riassuntivo delle fasce di rispetto

Nome	gestore	tipologia	Fascia di rispetto
Fiume Olona	Regione Lombardia	Reticolo Principale	10 m
Scolmatore Bozzente			10 m
2 Valle Olona	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi	Reticolo idrico di bonifica	5 m
3 Valle Olona			5 m
4 Rho			5 m
4 Valle Olona			5 m
Cantoni Bareggio			5 m
Derivatore di Bareggio			6 m
Derivatore di Parabiago			6 m
Roggia Arese	Consorzio Fiume Olona	Reticolo idrico privato	no
Roggia Marcora e Cusana			no
Roggia Pissavacca			no
Roggia Simonetta			no
Roggia Trinchera e Calderara			no

16.1.4 Fiume Olona

Secondo le disposizioni dell'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Milano lungo il corso del Fiume Olona si applicano i seguenti indirizzi e prescrizioni di legge:

- a) la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica devono essere orientate verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi;
- b) le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la rottura di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati più a valle. In tal senso devono essere individuate, conformemente alle disposizioni del PAI, aree libere in cui consentire la naturale divagazione dei corsi d'acqua e favorire il ristagno delle acque di supero nei brevi periodi di intensa precipitazione meteorica ed il successivo lento rilascio delle stesse al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui sopra deve tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio B;
- c) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- d) favorire ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo tradizionale relativi a corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria naturalistica. A tal fine i manufatti in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono essere riparati o ristrutturati ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturazione delle sponde. E' opportuno non mutare la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche, o connesse ai corsi d'acqua, che siano dotate di valore o riconoscibilità storico – architettonica.

16.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITÀ VIETATE, TOMBINATURE E NUOVE OPERE

16.2.1 *Attività con semplice nulla osta:*

Le attività consentite, soggette a semplice nulla osta, sono quelle che vengono eseguite nella fascia di rispetto sino anche alle scogliere (difese radenti, costruite esternamente alla sponda) senza toccare l'alveo, come ad esempio strutture a raso come parcheggi o strade.

È necessario verificare che non siano introdotte alterazioni al regime dell'alveo (art. 59 RD 523/04). Il parere finale è rilasciato dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia.

16.2.2 *Attività soggette a specifico permesso o autorizzazione previste negli art. 97-98 del RD 523/04*

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del responsabile del procedimento dell'Ente competente e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

- d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti

Art. 99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

Art. 101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri. Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati art. 132, 133, 134, 135, 138 del R.D. 368/04, in particolare i seguenti articoli:

Art. 134. Attività consentite previa autorizzazione o licenza

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, che alterano il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) sradicare e bruciare i ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce nelle località, dove si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
- f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) derivare o deviare le acque a favore dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
- h) modificare le parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
- k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
- l) lo stabilimento di nuove risaie;
- m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
- n) l'estrazione di erbe, ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di queste estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
- o) l'impianto di ponticelli e passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

Art. 132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi dell' art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima. In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Art. 135. Occorre una formale concessione per le attività specificate alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134. Sono consentite con semplice richiesta scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, le opere indicate nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), e o) dello stesso art. 134. I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

Art. 136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile (ora STER):

- a) dal Prefetto nel caso di bonifica eseguita direttamente dallo Stato;
- b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;
- c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

Art 137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata (non superiore ad un trentennio), le norme alle quali sono assoggettate, ed eventualmente, il prezzo dell'uso concesso e il canone annuo. Le licenze e le concessioni vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;
- e) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile (ora STER), ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica. Le concessioni sono rinnovabili; in tal caso il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia o al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti. I privati devono costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra le bocche o gli sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

16.2.3 *Interventi edificatori:*

Qualsiasi tipo di intervento edificatorio che possa influire sia direttamente che indirettamente sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico deve essere supportato da apposita relazione idrogeologico-idraulica.

16.2.4 Attività vietate

Le attività vietate sono quelle previste nell'art. 96 RD 523/04: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati art. 132, 133, 134, 135, 138, 140 del R.D. 368/04:

Art. 133 vieta:

- a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e il movimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri da 1 a 2 per le siepi e movimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
- c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
- d) apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa creare ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, o alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
- e) opere, atti o fatti che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
- f) ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g) deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua;
- h) ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) bruciare stoppie (residui del frumento), aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- k) dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

L'art. 140 dispone: I possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
- i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei dossi e canali di scolo privati o consorziali. Le norme di attuazione del PAI modificano il comma "e" prescrivendo una fascia di 5m per consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha poi stabilito con delibera consortile 125/2007 le seguenti fasce di rispetto, da considerarsi inedificabili, per la rete da esso gestita, come definita nella banca dati regionale SIBITER:

- Canale Adduttore Principale Villoresi 10m minimi
- Canali Derivatori 6m minimi
- Canali Diramatori 4m minimi
- Canali Colatori (ricompresi nella fascia delimitata dal Canale Villoresi a Nord e Navigli Grande e Martesana a Sud) 4m minimi

16.2.5 *Tombinatura*

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006 vige il divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10m dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
5. il divieto non si applica alle opere di tombinatura esistenti. Qualora la tombinatura esistente, ancorché autorizzata, si manifestasse inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà ordinarne la rimozione o l'adeguamento della stessa, addebitando gli oneri ed eventuali danni provocati a terzi al concessionario.

16.2.6 *Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere*

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili.

Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, drizzagni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 metri e simili, dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

16.3 SCARICHI IDRICI

Il Comune autorizza le strutture di scarico idrico nei suoi aspetti di tipo idraulico quantitativo delle acque recapitate. L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dalle Norme d'Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art 12) e la successiva direttiva.

Il richiedente, attraverso uno studio idraulico, deve verificare:

- le portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- l'ubicazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori.

Dovrà essere in ogni caso dimostrata, attraverso uno studio idraulico, la capacità del corso d'acqua ricettore a smaltire senza conseguenze le portate scaricate. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal DGR 7/7868 sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

16.4 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

La DGR n. 7/13950 del 2003 prevede, in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino, che potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive":

Opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

16.5 PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

L'art.115 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 riporta che le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

I privati interessati alla modifica o utilizzo delle aree demaniali devono presentare domanda all'Agenzia del Demanio per le aree del Demanio Statale o alla Regione Lombardia – Sedi Territoriali di riferimento provinciale

(Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica) nel caso in cui l'area appartenga al Demanio Regionale, secondo quanto disposto dalla D.g.r. n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

16.6 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune applicherà annualmente per le strutture di attraversamento, di viabilità superficiale e sotterranea, per gli scarichi in acqua e per le occupazioni di aree demaniali, i canoni regionali di Polizia Idraulica previsti dall'Allegato C del DGR 7/13950/03 alle attività autorizzate.

16.7 PROCEDURE AUTORIZZATIVE ED ADEMPIMENTI

16.7.1 *Domanda di autorizzazione*

L'Operatore che intende effettuare:

- la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture idrauliche;
- la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione,

dovrà richiedere l'autorizzazione.

Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o ente richiedente, completa di indicazione della ragione sociale, della sede, del codice fiscale della Società, allegando il relativo progetto con la documentazione tecnica sull'intervento, le garanzie fideiussorie ed una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi.

Nella domanda il rappresentante della società o ente richiedente dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza e di accettare integralmente i contenuti di cui alla presente Normativa e che la richiesta di autorizzazione è presentata in conformità a detti contenuti.

La domanda è finalizzata ad ottenere dal Comune la relativa autorizzazione all'intervento sul suolo e sottosuolo demaniale e nelle infrastrutture idrauliche.

16.7.2 *Documentazione tecnica richiesta*

Il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica, in formato cartaceo ed elettronico, a supporto della richiesta di autorizzazione per interventi riguardanti:

- la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture;
- la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione.

La documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici ed i costi dell'intervento con elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto.

Essa dovrà riportare :

- planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati;
- elaborati di progetto (scala 1:1000 - 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con le modalità d'intervento;

- sezioni trasversali e longitudinali quotate dei tratti di percorso interessati in scala 1:1000 - 1: 500;
- particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o superiori.
- indagini di campagna (geofisiche, geotecniche, idrogeologiche) con i risultati ottenuti.
- documentazione fotografica a terra ed aerea.

Il progetto deve essere firmato da uno o più tecnici abilitati ed iscritti al relativo Albo professionale.

16.7.3 *Iter autorizzativo*

1. L'Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale l'istanza di autorizzazione e la documentazione tecnica:
 - istruisce la pratica;
 - verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione triennale ed annuale, approvati in sede di riunioni di coordinamento;
 - valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
2. L'Ufficio comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.
3. L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri settori comunali, Enti, Aziende e Privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede l'autorizzazione.
4. Le informazioni sono volte a verificare le eventuali sovrapposizioni con altre attività
5. Conclusa questa fase l'Ufficio può effettuare una riunione con il Richiedente per una valutazione congiunta.
6. In caso di necessità, l'Ufficio può attivare la Conferenza dei Servizi.
7. Il periodo di convocazione e di svolgimento della Conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.
8. L'istruttoria può concludersi con:
 - a) Il rigetto della domanda.
 - b) Il diniego va supportato da una relazione tecnico-amministrativa che specifichi le motivazioni del rigetto, o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta.
 - c) Il rigetto della domanda va effettuato entro 30 gg lavorativi dall'inizio dell'istruttoria. Il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto che tenga conto dei rilievi dell'Ufficio.
9. L'autorizzazione del progetto deve elencare:
 - a) le prescrizioni tecniche da seguire nell'esecuzione dei lavori;
 - b) le procedure e le modalità di svolgimento dei lavori;
 - c) il tipo di convenzione da sottoscrivere con le garanzie fideiussorie richieste.
10. L'iter autorizzativo va concluso dall'Ufficio entro 90 (novanta) giorni lavorativi dall'inizio dell'istruttoria, sempre che non siano stati interrotti i tempi, come precedentemente indicato.
11. L'Ufficio espleta l'istruttoria, provvede a stipulare la convenzione con il Richiedente, dopo di che rilascia l'autorizzazione.

16.7.4 *Autorizzazione e convenzione*

1. L'Ufficio, nell'autorizzazione sulla base del progetto e dell'iter effettuato indicherà:
 - a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (capisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
 - b) la tipologia dell'intervento con le prescrizioni e/o le raccomandazioni da osservare.
2. L'operatore, durante l'esecuzione dei lavori, se dovessero rinvenire canalizzazioni, impianti o manufatti che interferiscono anche solo parzialmente con le opere in corso, nonostante le indagini preliminari effettuate, sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Ufficio. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite.
4. L'operatore deve preventivamente concordare le variazioni con l'Ufficio Tecnico Comunale e trasmettere il progetto modificato per l'approvazione delle modifiche.
5. Tutte le modifiche apportate in corso d'opera dovranno essere consegnato su supporto elettronico riportando il "come costruito".

16.7.5 *Pronto intervento*

I pronti interventi sul reticolo minore sono attuati dal Comune sulla base della dgr n. 7/7867 del 2002 e delle relative linee guida (dduo n°7745 del 2002), in parte modificati dalla dgr n.8/3400 del 26 Ottobre 2006.

Al verificarsi di una calamità naturale (alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali) i lavori di pronto intervento possono essere avviati in base a due procedure:

1. con verbale di somma urgenza;
2. con verbale d'urgenza.

In base all'evento calamitoso verificatosi il Comune informa la Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) che provvederà a inviare un tecnico per effettuare un sopralluogo.

Nell'espletamento delle attività sarà utilizzata, come base, una delle sei schede predisposte dalla Regione.

Nel caso in cui i lavori delle opere di pronto intervento ricadano in aree di tutela ambientale, è necessario attivare una procedura che consenta di rendere compatibile l'esigenza di immediato inizio dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con l'adozione delle possibili salvaguardie degli aspetti ambientali (punto 4, Allegato, d.g.r. n. 7/7867).

16.8 **REGIME TARIFFARIO E SANZIONATORIO**

16.8.1 *Riscossione dei canoni*

Nel caso di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'allegato C della d.g.r. VII/13950 dell'1/08/2003. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n.49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore) [D.d.s. n. 21482 del 3/12/2003].

16.8.2 Revoca autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata, in presenza di:

- a) reiterate violazioni dell'impresa esecutrice dei lavori delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
- b) violazioni delle norme di legge o dei regolamenti vigenti;
- c) mancata manutenzione o uso improprio del diritto di occupazione del suolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti.

Qualora un'opera, ancorché autorizzata, si manifestasse inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare la rimozione della stessa, addebitando oneri ed eventuali danni provocati al concessionario. Le opere, interessanti i corsi d'acqua con portata continua, non autorizzate dovranno invece essere rimosse a carico dei proprietari o concessionari con ricostruzione dell'alveo con sezione a cielo aperto.

2. La revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte dell'operatore, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

16.9 RIEPILOGO DELLE COMPETENZE

Competenza	Tipologia di reticolo	Normativa di riferimento per attività vietate o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto
Regionale	Principale	Regio Decreto 523/1904
Consorzi di bonifica	Bonifica	Regio Decreto 368/1904
Comunale	Minore	Regio Decreto 523/1904
Privati	Privato	Codice Civile e 1775/33

Art. 17. Ultime prescrizioni

Gli approfondimenti di natura geologica, idrogeologica, geotecnica e idraulica richiesti nelle presenti norme geologiche non sostituiscono gli approfondimenti definiti dalle normative tecniche vigenti (norme tecniche per le costruzioni, NTA di PAI, Norme in materia ambientale ecc...)

Arluno, luglio 2013

Dott. Geol. Emanuela Losa

